



COMUNE DI SOLARINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione N° 32

Seduta del 05/06/2026

Oggetto: Approvazione “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI”

L'anno duemilaventisei il giorno cinque del mese giugno alle ore 20:45 e seguenti, in Solarino nella consueta sala del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a termini dell'art. 19 della L.R. 26/8/92, n. 7 così come integrato con l'art. 43 della L.R. n. 26/93 mediante avvisi scritti e notificati nei modi di legge a tutti i Consiglieri, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art.31 comma terzo della L.142/90 recepito con L.R:n.48/91.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti N. 11 ed assenti, sebbene invitati, N. 1 Consiglieri Comunali, come appresso indicati:

| Componente | Presente |
|-------------------|----------|
| Italia Benedetta | SI |
| Pelligra Giuseppe | SI |
| Burgio Oriana | SI |
| Lombardo Angela | SI |
| Torcasso Marco | SI |
| Scorpo Sebastiano | SI |
| D'Aquino Giuseppe | SI |
| Terranova Emilio | SI |
| Oliva Francesca | SI |
| Mangiafico Pietro | SI |
| Cassia Salvatrice | SI |
| Germano Giuseppe | NO |

Ai sensi dell'art. 20 – 3 comma – della L.R. n. 7/92 è stato diramato avviso di convocazione al Sindaco On. Spada Tiziano Fabio - Sindaco il quale è presente.

Presiede l'adunanza il Presidente Dott. Pelligra Giuseppe il quale con l'assistenza del Segretario Comunale Sotera Annabel accertata la legalità del numero di intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 30 della L.R. 6/3/89, n.9 essendo:

Assegnati al Comune N. 12 in carica 12 Presenti 11 e pertanto dichiara aperta la seduta che è PUBBLICA.

Il Titolare di Posizione di Elevata Qualificazione

Premesso che la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, introduce nell’ambito dei tributi locali e delle entrate patrimoniali la possibilità di regolamentare forme di definizione agevolata, in particolare ai commi da 102 a 110 dell’articolo 1, come di seguito riportati:

- *comma 102: “Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti”;*
- *comma 103: “Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.”;*
- *comma 104: “ Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.”;*
- *comma 105: “Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.”;*
- *comma 106: “Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.”;*
- *comma 107: “ Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.”;*
- *comma 108: “I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15- quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.”;*
- *comma 109: “ Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.”;*
- *comma 110: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.”;*

Considerato che l'Amministrazione Comunale, ai fini deflattivi del contenzioso e di anticipazione del momento della riscossione, nel rispetto dei principi della ragionevolezza, proporzionalità e progressività dell'imposizione fiscale nonché di equilibrio finanziario, in applicazione delle disposizioni sopra indicate intende introdurre lo strumento della definizione agevolata alle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Richiamato il comma 106 il quale prevede che i regolamenti degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti, l'Ente intende prevedere l'applicazione della presente definizione agevolata ai debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento, ad accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, notificati entro il 31 dicembre 2025;

Considerato che:

- si ritiene opportuno disciplinare la definizione agevolata specificando che la stessa comporta l'estinzione dei medesimi debiti tributari delle fattispecie definite, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento approvato con il presente atto;
- nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, si stabilisce che sia dovuta la sanzione e l'estinzione riguardi gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di aggio (oneri di riscossione);

Esaminata la proposta di "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI DELL'ART. 1 COMMI DAL 102 AL 110 DELLA LEGGE N. 199 DEL 30 DICEMBRE 2025" allegata alla presente;

Visto l'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

Rilevato inoltre che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2026, ai soli fini statistici, nonché ai soggetti affidatari della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446;

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente orol;

PROPONE

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di avvalersi della facoltà prevista dai commi da 102 a 110 dell'articolo 1 della Legge n. 199/2025;
3. di approvare il "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI DELL'ART. 1 COMMI DAL 102 AL 110 DELLA LEGGE N. 199 DEL 30 DICEMBRE 2025", allegato alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale della stessa, considerando che risulta efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Solarino;

5. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2026, ai soli fini statistici.

Il Responsabile del II Settore
Rag. Francesco Spada

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente ad oggetto "*Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali*";

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile EQ del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile EQ del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori;

Uditi i vari interventi;

Preso atto dell'esito delle votazioni come riportato nel verbale allegato con riguardo all'emendamento;

Preso atto dell'esito delle votazioni come riportato nel verbale allegato con riguardo alla proposta così come emendata;

DELIBERA

1. **Di approvare**, all'unanimità dei presenti, la proposta di deliberazione così come emendata, avente ad oggetto "*Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali*".

| | |
|---|--|
| Il Presidente F.to Dott. Pelligra Giuseppe | |
| Il Consigliere Anziano Italia Benedetta | Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Sotera Annabel |

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo online del Comune per **gg. 15** consecutivi dal giorno 12/06/2026 al 27/06/2026, col n. _____ del Reg. pubblicazioni.

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| IL MESSO COMUNALE F.to | IL SEGRETARIO COMUNALE F.to |
|---------------------------|--------------------------------|

Per copia conforme per uso amministrativo
 Dalla Residenza Municipale, li _____

| | |
|--|--------------------------------|
| | IL SEGRETARIO COMUNALE F.to |
|--|--------------------------------|
